

mente all'articolo 85, paragrafo 3, lettera b, del trattato la Commissione revoca il beneficio dell'esenzione per categoria e contemporaneamente decide se e a quali condizioni e obblighi supplementari possa essere accordata un'esenzione individuale al relativo accordo di conferenza.

Se la concorrenza è eliminata o rischia di esserlo a seguito dell'azione di un paese terzo la Commissione, al fine di rimediare alla situazione, procede a consultazioni con le competenti autorità del paese terzo interessato, facendole seguire se necessario da negoziati in base a direttive fissate dal Consiglio.

Articolo 8

Conflitti di diritto internazionale

1. Qualora l'applicazione del presente regolamento a determinate intese o pratiche restrittive possa entrare in conflitto con le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di determinati paesi terzi col rischio di

compromettere importanti interessi commerciali e marittimi della Comunità, la Commissione procede tempestivamente con le autorità competenti dei paesi terzi in questione alle consultazioni intese a conciliare nei limiti del possibile detti interessi con il rispetto del diritto comunitario.

2. Qualora il numero o la natura di siffatte consultazioni crei la necessità per la Commissione di negoziare un accordo con le competenti autorità del paese terzo interessato quanto all'esercizio dei suoi poteri, la Commissione prende le misure del caso.

3. Qualora si ravvisi l'opportunità di emendare i poteri delle competenti autorità del paese terzo o di modificare il regolamento, la Commissione chiede al Consiglio di conferire l'autorità di negoziare in conformità delle direttive che esso fisserà. Le modifiche del regolamento devono limitarsi alle condizioni ed agli obblighi previsti per la concessione dell'esenzione alle conferenze marittime e garantire un giusto equilibrio tra gli interessi dei trasportatori e degli armatori della Comunità.

Progetto di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi

(85/C 212/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2;

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione;

visto il parere del Parlamento europeo;

visto il parere del Comitato economico e sociale;

considerando che ci sono motivi per ritenere, in base, tra l'altro, al sistema di informazione di cui alla decisione 78/774/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, che la partecipazione competitiva delle flotte degli stati membri alla navigazione internazionale di linea è influenzata negativamente da talune pratiche sleali messe in atto da compagnie di navigazione di paesi terzi;

considerando che dette pratiche consistono nell'applicazione costante ai trasporti di talune merci selezionate di tassi di nolo che sono inferiori al nolo più basso praticato per le stesse merci da una seria e rappresentativa compagnia di navigazione non conferenziata;

considerando che siffatte pratiche di formazione delle tariffe sono rese possibili dal fatto che le compagnie interessate usufruiscono di vantaggi non commerciali, sia perché sono di proprietà del governo o controllate da quest'ultimo, sia perché hanno un accesso preferenziale ai trasporti marittimi a motivo della legislazione nazionale o in quanto gestiscono navi battenti bandiere di paesi che non hanno ratificato e non applicano alcune convenzioni internazionali in materia di sicurezza;

considerando che la Comunità dovrebbe essere in grado di intraprendere un'azione volta a difendersi dagli effetti di dette pratiche tariffarie;

considerando che non esistono regole internazionali riconosciute che definiscano in che consista un prezzo sleale nel campo dei trasporti marittimi;

considerando che sarebbe opportuno stabilire alcuni fattori appropriati per la determinazione del pregiudizio;

⁽¹⁾ GU n. L 258, del 21. 9. 1978, pag. 35.

considerando che è necessario stabilire procedure che consentano, a chiunque agisca per conto di armatori comunitari che si ritengano lesi o minacciati da pratiche tariffarie sleali, di formulare una denuncia, che è opportuno precisare che, in caso di ritiro di una denuncia, l'azione giudiziaria può, ma non deve necessariamente, essere interrotta;

considerando che sarebbe opportuno instaurare una cooperazione fra gli stati membri e la Commissione sia per quanto riguarda le informazioni relative all'esistenza di pratiche tariffarie sleali nonché del pregiudizio che ne risulta, sia per quanto riguarda il successivo esame del problema a livello comunitario; che, a tal fine, è opportuno prevedere consultazioni nell'ambito di un comitato consultivo;

considerando che è opportuno definire chiaramente le norme procedurali da seguire durante un'inchiesta, in particolare i diritti e gli obblighi delle autorità comunitarie e delle parti interessate, nonché le circostanze nelle quali le parti interessate possono accedere alle informazioni e possono chiedere di essere informate sui fatti e i motivi essenziali in base ai quali si prevede di raccomandare misure definitive;

considerando che è necessario che il processo decisionale della Comunità consenta un'azione rapida ed efficace, in particolare mediante misure adottate dalla Commissione quale, ad esempio, la riscossione di tasse provvisorie;

considerando che, per scoraggiare pratiche tariffarie sleali senza tuttavia impedire, restringere o distorcere la concorrenza in materia di prezzi da parte delle linee non conferenziate, è opportuno — nei casi in cui dalla constatazione definitiva dei fatti risulti l'esistenza di una pratica tariffaria sleale e di un pregiudizio — prevedere la possibilità di riscuotere definitivamente dazi provvisori anche se, per motivi specifici, non sia stata decisa ancora l'imposizione di un dazio compensativo a carattere definitivo;

considerando che è indispensabile stabilire norme comuni per l'applicazione di detti dazi compensativi al fine di assicurarne la riscossione esatta ed uniforme; che dette norme, considerata la natura di tali dazi possono differire da quelli normalmente applicabili all'importazione;

considerando che è necessario stabilire procedure aperte ed eque in caso di riesame delle misure adottate e di riapertura di un'inchiesta qualora le circostanze lo richiedano;

considerando che è opportuno elaborare procedure adeguate per esaminare le domande di rimborso dei dazi compensativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce la procedura da seguire al fine di rispondere a pratiche tariffarie sleali da parte di taluni armatori che operano nel campo dei trasporti marittimi di linea, le quali provocano gravi perturbazioni nello schema dei noli su una determinata rotta da o verso la Comunità o che comunque danneggiano gli armatori comunitari.

Articolo 2

Principio

Un dazio compensativo può essere applicato in conformità del presente regolamento nel caso in cui armatori stranieri mettano in atto pratiche tariffarie sleali le quali causano danno agli armatori comunitari.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per armatori stranieri si intendono le compagnie di navigazione mercantile di linea stabilite in un paese terzo, le quali beneficiano dei seguenti vantaggi:
 - sono di proprietà statale oppure vengono controllate direttamente o indirettamente da uno stato che non è membro della Comunità, e/o
 - hanno una posizione più favorevole rispetto agli armatori comunitari per quel che riguarda l'accesso ai trasporti merci nei traffici oceanici a causa della legislazione nazionale e/o
 - gestiscono navi battenti bandiere di paesi che non hanno ratificato e non applicano le convenzioni internazionali dell'IMO e dell'ILO di cui all'allegato;
 - b) Per «pratiche tariffarie sleali» si intende l'applicazione costante, su una determinata rotta di navigazione da o verso la Comunità, per alcune merci selezionate, di un tasso di nolo che è inferiore al tasso di nolo più basso praticato nel corso di almeno un anno per la stessa merce o per le stesse merci, sulla stessa rotta di navigazione, da un armatore serio e rappresentativo, non conferenziato, che non usufruisce dei suddetti vantaggi;
 - c) Per «armatore serio e rappresentativo, non conferenziato» si intende una compagnia di navigazione mercantile di linea che effettua ed ha effettuato per un periodo significativo di tempo servizi regolari al di fuori della conferenza e che ha dedicato un volume considerevole di tonnellaggio al traffico in questione;
 - d) Per «pregiudizio» si intende qualsiasi danno materiale arrecato agli armatori comunitari o che minacci di esserlo;
 - e) Per «armatori comunitari» si intendono tutte le compagnie di navigazione mercantile di linea che hanno la sede sociale sul territorio di uno stato membro ed il cui effettivo controllo è ivi esercitato.

2. Quando sulla rotta marittima in questione non è attiva alcuna compagnia di navigazione seria e rappresentativa, non conferenziata, il confronto può essere fatto con il tasso di nolo più basso regolarmente praticato per la stessa merce o per una merce simile, su una rotta analoga, da un armatore serio e rappresentativo, non conferenziato.

3. Qualora i tassi di noli varino, possono essere stabilite medie ponderate.

Articolo 4

Valutazione del pregiudizio

1. La valutazione del pregiudizio si basa in particolare, sui fattori seguenti:

- a) il tasso di nolo offerto dai concorrenti degli armatori comunitari, in particolare per stabilire se sulla rotta marittima in questione siano stati praticati in misura rilevante tassi di nolo più bassi di quelli degli armatori comunitari, tenuto conto del livello di servizio offerto da tutti i vettori interessati;
- b) la quota riservata in virtù della legislazione nazionale ai concorrenti degli armatori comunitari e la possibilità di deroghe a favore di compagnie associate o di altri vettori, ovvero la possibilità di noleggiare navi sotto altre bandiere, in particolare per stabilire se sulle rotte marittime in questione ci sia stata una significativa diminuzione della quota degli armatori comunitari;
- c) conseguenti ripercussioni sulle compagnie di navigazione della Comunità quali risultano dalle tendenze di fattori economici quali:
 - viaggi,
 - sfruttamento della capacità,
 - prenotazione carichi,
 - quota di mercato,
 - tassi di nolo (ossia il calo dei tassi di nolo o la prevenzione dei rialzi dei noli che normalmente avrebbero avuto luogo),
 - profitti,
 - rendimento del capitale,
 - investimenti,
 - occupazione.

2. Quando una minaccia di pregiudizio viene segnalata, la Commissione esamina anche se sia prevedibile chiaramente che una situazione particolare possa trasformarsi in pregiudizio reale. A tal riguardo va tenuto anche conto di fattori, quali:

- a) l'aumento del tonnellaggio impiegato sulla linea dove la concorrenza contro gli armatori della Comunità viene esercitata;

b) la capacità, nel paese degli armatori stranieri, già esistente o suscettibile di divenire operativa in un avvenire prevedibile, e la probabilità che il tonnellaggio risultante da tale capacità sarà impiegato nella linea descritta al punto a).

3. I pregiudizi causati da altri fattori che, individualmente o in combinazione tra di loro, contribuiscono ad esercitare un'influenza sfavorevole sugli armatori della Comunità, non devono essere imputati ai traffici in questione.

Articolo 5

Denuncia

1. Ogni persona fisica o giuridica, nonché ogni associazione non avente personalità giuridica, che agisce a nome degli armatori della Comunità che si ritengono lesi o minacciati da pratiche tariffarie sleali possono introdurre una denuncia per iscritto.

2. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza della pratica tariffaria sleale e al pregiudizio che ne deriva.

3. La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno stato membro che la trasmette alla Commissione. La Commissione invia agli stati membri copia di ogni denuncia da essa ricevuta.

4. La denuncia può essere ritirata, nel qual caso la procedura può essere interrotta, a meno che tale interruzione sia contraria all'interesse della Comunità.

5. Quando si constata, previa consultazione, che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il ricorrente viene debitamente informato.

6. Quando, in mancanza di una denuncia, uno stato membro è in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione sia a pratiche tariffarie sleali sia a un pregiudizio che ne risulta per gli armatori della Comunità, esso li comunica immediatamente alla Commissione.

Articolo 6

Consultazioni

1. Le consultazioni previste dal presente regolamento si effettuano in seno ad un comitato consultivo composto di rappresentanti di ogni stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si effettuano immediatamente sia su domanda di uno stato membro, sia su iniziativa della Commissione.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest'ultimo comunica agli stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi d'informazione utili.

3. Qualora se ne ravvisi la necessità, si può procedere alle consultazioni mediante procedura scritta; in tal caso la Commissione informa gli stati membri, i quali, entro un termine fissato, possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale.

4. Le consultazioni vertono segnatamente:

- a) sull'esistenza delle pratiche tariffarie sleali nonché sulla loro importanza;
- b) sull'esistenza e sull'entità del pregiudizio;
- c) sul nesso di causalità tra le pratiche tariffarie sleali ed il pregiudizio;
- d) sulle misure che, nel caso specifico, sono idonee a prevenire o a rimediare l'effetto del pregiudizio causato dalle pratiche tariffarie sleali nonché sulle modalità di applicazione di tali misure.

Articolo 7

Apertura e svolgimento dell'inchiesta

1. Se, al termine della consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'inizio della procedura, la Commissione deve immediatamente:

- a) annunciare l'inizio della procedura con avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; tale avviso dovrà indicare l'armatore straniero interessato e il suo paese d'origine, fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti dovranno essere comunicate alla Commissione la quale stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e richiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente al paragrafo 5;
 - b) informare debitamente gli armatori, i caricatori e gli spedizionieri che la Commissione considera interessati nonché i ricorrenti;
 - c) iniziare l'inchiesta a livello comunitario, in collaborazione con gli stati membri; tale inchiesta verterà tanto sulle pratiche tariffarie sleali quanto sul pregiudizio che ne deriva e si svolgerà conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8; l'inchiesta sulle pratiche sleali di formazione delle tariffe riguarda di norma un periodo non inferiore ai sei mesi che preceda l'inizio della procedura.
2. a) La Commissione, se del caso, ricerca tutte le informazioni ritenute necessarie e fa in modo di verificarle assieme alle compagnie di navigazione, agli agenti, ai caricatori, agli spedizionieri, alle conferenze, alle associazioni, alle organizzazioni, purché le imprese o le organizzazioni interessate diano il loro assenso.

b) La Commissione, se del caso, previa consultazione, svolge inchieste in paesi terzi, subordinandole all'accordo delle imprese interessate e all'assenza di opposizione da parte del governo del paese in questione il quale sarà stato ufficialmente informato. La Commissione può essere assistita da agenti degli stati membri che lo abbiano richiesto.

3. a) La Commissione può richiedere agli stati membri:

- di fornirle informazioni,
- di procedere a qualsiasi verifica e controllo necessari, segnatamente presso i caricatori, gli spedizionieri, gli armatori della Comunità ed i loro agenti,
- di procedere alle inchieste in paesi terzi, che però sono subordinate all'accordo delle imprese interessate, e avviso ufficiale e all'assenza di opposizione da parte del governo del paese considerato.

b) Gli stati membri adottano le misure necessarie per dar seguito alle richieste della Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le informazioni richieste, nonché il risultato delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuate.

c) Qualora dette informazioni siano d'interesse generale o qualora uno stato membro ne abbia richiesto la trasmissione, la Commissione le invia agli stati membri purché non si tratti di informazioni riservate, nel qual caso sarà trasmessa una sintesi non riservata.

d) Agenti della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno stato membro, assistere gli agenti degli stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.

4. a) La Commissione offre al ricorrente, ai caricatori ed agli armatori notoriamente interessati, la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta. Gli interessati presentano a tale fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate.

b) Gli armatori in merito ai quali viene effettuata l'inchiesta e il ricorrente possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l'imposizione di dazi definitivi o la riscossione definitiva degli importi garantiti da una dazio provvisorio.

- c) i) Una domanda di informazioni conforme al punto b) deve:
- essere presentata per iscritto alla Commissione,
 - indicare i singoli punti su cui si desiderano informazioni,
 - essere ricevuta in casi di imposizione di una tassa provvisoria non oltre un mese dopo la pubblicazione dell'imposizione di tale dazio.
- ii) Le informazioni possono essere fornite oralmente, oppure per iscritto, a seconda che la Commissione lo ritenga opportuno. Esse non pregiudicano ogni eventuale decisione successiva da parte della Commissione o del Consiglio. Le informazioni riservate ricevono un trattamento conforme all'articolo 8.
- iii) Le informazioni devono normalmente essere fornite non oltre quindici giorni prima della presentazione di qualsiasi proposta di azione definitiva, in applicazione dell'articolo 12, da parte della Commissione. Le rimozioni successive alle informazioni vengono prese in considerazione soltanto se vengono ricevute entro un periodo fissato caso per caso dalla Commissione che tiene debito conto dell'urgenza della questione, ma che in ogni caso non potrà essere inferiore a dieci giorni.
5. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime devono essere sentite, quando lo richiedano per iscritto, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee*, quando dimostrino di essere parti interessate, che l'esito della procedura potrebbe riguardarle e che esistono particolari motivi per essere sentite oralmente.
6. Inoltre, a richiesta, la Commissione dà alle parti direttamente interessate l'occasione di incontrarsi per permettere il confronto delle tesi opposte e delle eventuali confutazioni. Nell'offrire tale occasione, essa tiene conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché della convenienza delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole per la sua causa.
7. a) Le disposizioni del presente articolo non impediscono alle autorità comunitarie di prendere decisioni preventive o di applicare tempestivamente misure provvisorie.
- b) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle necessarie informazioni, o non le fornisca entro un ragionevole arco di tempo o ostacoli gravemente l'indagine, possono essere elaborate conclusioni finali o preliminari, affermative o negative, in base ai dati di fatto disponibili.

8. Una procedura relativa a pratiche tariffarie sleali non pone ostacolo alle operazioni di sdoganamento delle merci a cui si applicano i noli in questione.

9. a) Un'inchiesta è conclusa sia per chiusura sia per inizio di un'azione definitiva. Di norma, la procedura deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura.

b) Una procedura è conclusa sia per chiusura, dell'inchiesta senza imposizione di dazi e senza accettazione di impegni, sia allo scadere o alla revoca di tali dazi sia alla cessazione degli impegni in conformità degli articoli 14 o 15.

Articolo 8

Trattamento riservato

1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

2. a) Il Consiglio, la Commissione e gli stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali la parte che le ha fornite ha chiesto il trattamento riservato.

b) Qualsiasi richiesta di trattamento riservato deve indicare il motivo per il quale l'informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione.

3. L'informazione è di norma considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione minaccia di avere conseguenze negative per chi ha fornito tale informazione o ne costituisce la fonte.

4. Tuttavia, quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non è giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, può non essere tenuto conto di tali informazioni.

Tali informazioni possono inoltre essere disattese quando la domanda è giustificata ma chi fornisce le informazioni non è disposto a fornire un riassunto non riservato qualora sia possibile riassumere le informazioni in questione.

5. Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte della Comunità ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni

prese in forza del presente regolamento, o alla pubblicazione degli elementi di prova su cui si è fondata la Comunità, nella misura in cui ciò sia necessario per spiegare i suddetti motivi nella procedura legale. Tale pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti in causa a non vedere divulgati i loro segreti commerciali.

Articolo 9

Conclusione della procedura qualora non siano necessarie misure di difesa

1. La procedura è chiusa quando, dopo le consultazioni non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa e quando non è stata espressa alcuna obiezione a tal riguardo in seno al comitato consultivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di porre termine alla procedura. La procedura è chiusa se nel termine di un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

2. La Commissione informa le parti notoriamente interessate e ne dà notizia con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* che riporta le sue conclusioni essenziali nonché un riassunto dei motivi di tali conclusioni.

Articolo 10

Impegni

1. Se nello svolgimento di un'inchiesta vengono assunti determinati impegni che la Commissione, previa consultazione, ritiene accettabili, l'inchiesta può essere interrotta senza l'imposizione di dazi provvisori o definitivi.

Fatte salve circostanze eccezionali, gli impegni non possono essere assunti oltre il termine del periodo durante il quale possono essere presentate le rimostranze in virtù dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), punto iii). La conclusione dell'inchiesta viene decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e viene debitamente notificata nonché pubblicata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. Essa non esclude la riscossione definitiva degli importi garantiti da dazi provvisori a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

2. Gli impegni di cui al paragrafo 1 sono quelli in base a cui i tassi di nolo vengono riveduti sino a che la Commissione ritiene che la pratica tariffaria sleale o i suoi effetti negativi, siano eliminati.

3. Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, ma il fatto che essi non vengano assunti oppure che venga declinato un invito a sottoscriverne non deve pregiudicare la valutazione del caso. Tuttavia, la persistenza di tali pratiche tariffarie sleali può essere ritenuta un indizio del fatto che la minaccia di pregiudizio presenta maggiori probabilità di concretarsi.

4. Quando l'impegno è stato accettato, l'inchiesta sul pregiudizio sarà nondimeno completata se la Commissione, previa consultazione, decide in questo senso, oppure se ne viene fatta richiesta dagli armatori della Comunità interessati. In tal caso, se la Commissione, previa consultazione, conclude che non esiste un pregiudizio, l'impegno diventa automaticamente caduco. Tuttavia, se la determinazione dell'assenza di pregiudizio è dovuta soprattutto all'esistenza di un impegno, la Commissione può esigere che detto impegno venga mantenuto.

5. La Commissione può richiedere alle parti che hanno assunto un impegno di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di siffatti impegni e di consentire il controllo dei relativi dati. L'inosservanza di questo obbligo verrà considerata come una violazione dell'impegno assunto.

6. Quando un impegno sia stato ritirato oppure quando la Commissione abbia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato e sia necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità, previa consultazione e dopo aver offerto all'armatore in questione l'opportunità di rendere noto il proprio punto di vista, esso può applicare immediatamente dazi provvisori sulla base dei fatti accertati dall'accettazione degli impegni.

Articolo 11

Dazi provvisori

1. Quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste una pratica tariffaria sleale e quando vi sono sufficienti elementi di prova di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un'azione per evitare siffatto pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, la Commissione, su richiesta di uno stato membro o di propria iniziativa, impone provvisoriamente un dazio agli armatori stranieri interessati, la cui definitiva riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore del Consiglio, adottata a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta questa misura provvisoria, previa consultazione oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avverranno al più tardi dieci giorni dopo la notifica della decisione della Commissione agli stati membri.

3. Quando l'azione immediata della Commissione è stata richiesta da uno stato membro, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda, se sia opportuno imporre un dazio provvisorio.

4. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli stati membri di tutte le decisioni prese in applicazione di questo articolo. Il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa. La decisione della Commissione di non istituire un

dazio provvisorio, non esclude l'instaurazione di tale dazio ad una data ulteriore, su richiesta di uno stato membro, se esistono elementi nuovi, ovvero su iniziativa della Commissione.

5. I dazi provvisori avranno una validità massima di quattro mesi. Ciò nonostante, qualora gli armatori della Comunità interessati lo richiedano o non facciano obiezione ad una dichiarazione di intenzioni della Commissione, l'applicazione di tali dazi provvisori può essere prorogata per un ulteriore periodo di due mesi.

6. Qualsiasi proposta di misure definitive o di proroga dei dazi provvisori deve essere presentata dalla Commissione al Consiglio almeno un mese prima della scadenza del termine di validità del dazio provvisorio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 12

Misure definitive

1. Quando, dalla constatazione definitiva dei fatti, risulta l'esistenza di una pratica tariffaria sleale ed un pregiudizio conseguente e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, proposta presentata dalla Commissione previa consultazione, impone un dazio definitivo.

2. a) Se è stato istituito un dazio provvisorio, il Consiglio decide, indipendentemente dall'imposizione o meno di un dazio definitivo, in quale misura debba venir definitivamente riscosso il dazio provvisorio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

b) La riscossione definitiva dell'importo dei dazi non viene decisa a meno che dalla constatazione definitiva dei fatti non risulti che esiste una pratica tariffaria sleale ed un pregiudizio.

Articolo 13

Disposizioni generali sui dazi

1. I dazi compensativi, siano essi provvisori o definitivi, vengono imposti agli armatori stranieri interessati mediante regolamento.

2. Detto regolamento precisa in particolare l'importo e il tipo del dazio imposto, la merce o le merci trasportate, il nome e il paese d'origine dell'armatore straniero interessato e la relativa motivazione sulla quale il regolamento è basato.

3. L'importo dei dazi non può eccedere la differenza tra il nolo praticato e il nolo più basso applicato dalla compagnia di navigazione seria e rappresentativa, non conferenziata, di cui all'articolo 3, provvisoriamente stimato o definitivamente stabilito; tale importo dovrebbe

essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio.

4. a) I dazi non devono essere imposti né aumentati con effetto retroattivo e si applicano ai trasporti di merci che, dopo l'entrata in vigore di detti dazi, sono caricate o scaricate in un porto comunitario.

b) Tuttavia, qualora il Consiglio stabilisca che c'è stata trasgressione di un impegno, possono essere imposti dazi definitivi al trasporto di merci che sono state caricate o scaricate in un porto della Comunità non oltre 90 giorni precedenti la data di applicazione dei dazi provvisori eccettuato il fatto che, in caso di violazione di un impegno, detta imposizione retroattiva non si applica al trasporto di merci che sono state caricate o scaricate in un porto della Comunità prima della violazione stessa.

5. I dazi sono riscossi dagli stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati al momento della loro instaurazione, e a prescindere dai dazi doganali, dalle tasse altre imposizioni normalmente esigibili all'importazione delle merci trasportate.

6. L'autorizzazione a caricare o a scaricare merci in un porto della Comunità può essere subordinata alla fornitura di una garanzia per l'importo di un dazio provvisorio o definitivo.

7. Alla scadenza della validità dei dazi provvisori, la garanzia viene liberata con la massima sollecitudine, sempre che il Consiglio non ne abbia deciso la riscossione definitiva.

Articolo 14

Riesame

1. I regolamenti che impongono dazi compensativi, nonché le decisioni di accettare impegni, sono subordinati ad un riesame per la totalità o in parte, purché giustificato. Detto riesame può avvenire sia a richiesta di uno stato membro, sia su iniziativa della Commissione. Si procede al riesame anche nel caso in cui una parte interessata lo esiga e dimostri che le circostanze sono mutate, apportando prove sufficienti da giustificare la necessità di detto riesame, purché sia trascorso almeno un anno dalla conclusione dell'inchiesta. Le richieste in tal senso devono essere trasmesse alla Commissione che ne informa gli stati membri.

2. Se, previa consultazione, risulta che il riesame è giustificato, l'inchiesta verrà riaperta in conformità dell'articolo 7, sempre che le circostanze lo richiedano. La riapertura dell'inchiesta non influisce di per sé sulle misure in vigore.

3. Se giustificato da detto riesame, effettuato anche senza riaprire l'inchiesta, le misure sono modificate, pro-

rogate o abrogate dall'istituzione comunitaria competente per la loro introduzione.

Articolo 15

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, i dazi compensativi e gli impegni divengono caduchi dopo cinque anni a decorrere dalla data in cui sono entrati in vigore o in cui sono stati da ultimo modificati o confermati.

2. La Commissione di norma, previa consultazione ed entro sei mesi prima del termine del periodo di cinque anni, pubblica sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso dell'imminente scadenza delle misure in questione ed informa le compagnie di navigazione della Comunità notoriamente interessate. Nell'avviso è indicato il periodo entro cui le parti interessate possono esprimere il loro parere per iscritto e possono chiedere udienza alla Commissione in conformità all'articolo 7, paragrafo 5.

Qualora una parte interessata dimostri che la cessazione della misura in oggetto causerebbe nuovamente pregiudizio o minaccia di pregiudizio, la Commissione procede ad un riesame della misura stessa che resterà in vigore in attesa dell'esito del suddetto riesame.

Qualora i dazi compensativi e gli impegni decadano in virtù del presente articolo, la Commissione pubblica un avviso in tal senso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 16

Restituzione

1. Quando la compagnia di navigazione interessata può dimostrare che il dazio riscosso supera la differenza tra il nolo praticato e il tasso di nolo più basso praticato dalla compagnia di navigazione non conferenziata, seria e rappresentativa, di cui all'articolo 3, tenuto conto dell'eventuale applicazione delle medie ponderate, l'importo del dazio che supera la differenza viene restituito.

2. Per ottenere il rimborso di cui al paragrafo 1, la compagnia di navigazione straniera interessata può presentare una richiesta alla Commissione. La richiesta viene presentata per il tramite dello stato membro nel cui porto le merci trasportate sono state caricate o scaricate, entro tre mesi dalla data in cui l'ammontare dei dazi definitivi da riscuotere è stato debitamente stabilito dalle autorità competenti o dalla data in cui è stata presa la decisione di riscuotere definitivamente gli importi garantiti da un dazio provvisorio.

Lo stato membro trasmette al più presto la richiesta alla Commissione, accompagnandola o meno da un parere sulla sua fondatezza.

La Commissione informa immediatamente gli altri stati membri ed esprime il suo parere al riguardo. Qualora gli stati membri approvino il parere espresso dalla Commissione o non presentino obiezioni entro un mese, la Commissione può decidere in conformità del parere suddetto. In tutti gli altri casi, la Commissione, previa consultazione, decide se e in quale misura si debba dar seguito alla richiesta.

Articolo 17

Disposizione finale

Il presente regolamento non osta all'applicazione di qualsiasi norma speciale stabilita da accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I —
BIJLAGE I

Liste over de i artikel 3 omhandlede internationale konventioner

Liste der internationalen Übereinkommen nach Artikel 3

Κατάσταση διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3

List of international conventions referred to in Article 3

Liste des conventions internationales visées à l'article 3

Lista delle convenzioni internazionali di cui all'articolo 3

Lijst der in artikel 3 bedoelde internationale verdragen

- International Convention on Load Lines, 1966;
- International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974;
- Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974;
- International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 relating thereto;
- International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978;
- Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972;
- Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (ILO Convention 147).

- Convention internationale sur les lignes de charge, 1966.
 - Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
 - Protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
 - Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires telle qu'amendée par le Protocole de 1978.
 - Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.
 - Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
 - Convention concernant les normes minima à observer sur les navires marchands, 1976 (Convention OIT-147).
-

ALLEGATO II

Situazione relativa alla ratifica e all'entrata in vigore di diversi importanti strumenti OMI E OIL

Informazioni alla data dell'1. 7. 1984	Sicurezza della vita umana in mare (SOLAS 1974)	1978 Protocollo relat. al SOLAS 1974	Prevenzione dell'inquinam. marittimo (MARPOL 1973/78)	Convenzione OIL n. 147 sulle norme minime per le navi	Criteri di formazione della gente di mare (STCW 1978)	Regolamento sulle collisioni (COLREG 1972)	Loadlines (LL 1966)			
							1966	emen. 1971	emen. 1975	emen. 1979
Data di ratifica raccomandata dalle CE	1. 1. 1979	30. 6. 1979	1. 6. 1980	1. 4. 1979	31. 12. 1980					
Belgio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Danimarca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Francia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Germania (R.f.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Grecia	x	x	x	x	x	x	x	x	O	x
Irlanda	x	x	O	O	O	x	x	x	O	O
Italia	x	x	x	x	O	x	x	O	O	O
Paesi Bassi	x	x	x	x	O	x	x	x	x	x
Regno Unito	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Finlandia	x	x	x	x	x	x	x	O	x	O
Norvegia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Portogallo	x	x	O	x	O	x	x	O	O	O
Spagna	x	x	x	x	x	x	x	O	O	O
Svezia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Altri stati contraenti	67	35	16	3	23	74	88	29	27	20
Totale	81	49	28	16	33	88	102	39/64	36/64	29/64
Data di entrata in vigore	25. 5. 1980	1. 5. 1981	2. 10. 1983	28. 11. 1981	28. 4. 1984	15. 7. 1977	21. 7. 1968			

x = ha ratificato
O = non ha ratificato